

V. 12

REP. 2621/13  
S.I.C.B.



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

R.G. 3054/2013

Il Giudice designato

nel procedimento ex art.670 c.p.c., promosso *ante causam* da

A - -

contro

B -

C s.r.l.

rilevato che

- A chiede che il Tribunale autorizzi il sequestro giudiziario di tutte le quote della " C s.r.l.", con sede in Belluno, via Medoglie d'Oro n.23, intestate a B ;
- il ricorrente espone, a sostegno della domanda cautelare proposta, di avere a suo tempo (con scrittura privata dell'8.8.2005, v. doc.1) conferito ad D mandato gratuito a costituire in nome proprio ma nell'esclusivo interesse del mandante, una società a responsabilità limitata denominata " C s.r.l." avente ad oggetto attività immobiliare in genere, con capitale sociale di euro 10.000,00, costituito con fondi forniti dal mandante, con conferimento di procura speciale al mandante medesimo di poter vendere, alle condizioni ritenute più opportune, l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta

*Avv. ...*

- società nonché di procura speciale al dott. **E** di acquistare beni immobili ovvero diritti reali su beni immobili e/o mobili e di sottoscrivere gli atti e i documenti necessari per l'acquisto degli stessi;
- in adempimento del mandato **D** ; costituiva la società **C** s.r.l. con atto del 28.11.2005 a rogito notaio Andrea Ruggeri Cannata di Militello in Val di Catania Rep. n.1366, Racc. n.487, conferendo le procure previste al ricorrente ed al dott. **E** (v. doc.2, 3 e 4);
  - la società acquistava i beni immobili di cui ai docc.5,6 e 7;
  - con atto del 5.10.2010, a rogito notaio Stefano Stivanello di Belluno Rep.3366, Racc.2298, il ricorrente vendeva l'intera quota di partecipazione della società, pari al 100% del capitale sociale, alla moglie **B** (v. doc.11);
  - con deliberazione del 5.11.2010 l'assemblea della società sostituiva l'amministratore unico **D** con un consiglio di amministrazione, costituito da **B** , con la carica di presidente, e dal dott. **E** con la carica di consigliere;
  - successivamente a tali eventi i coniugi **A - B** entravano in una irreversibile crisi matrimoniale, che portava all'avvio del procedimento di separazione giudiziale, con richiesta di reciproci addebiti nonché alla presentazione di denunce-querelle da parte di entrambi;
  - il ricorrente chiede il sequestro giudiziario delle quote assumendo che la moglie sia mera intestataria delle stesse e simbolico legale rappresentante della **C** , la società era sempre stata di fatto gestita dal ricorrente

- medesimo, in forza della procura generale precedentemente rilasciata dalla moglie a suo favore e poi revocata (v. docc. 10 e 13);
- il sequestro giudiziario sarebbe strumentale ad instaurando giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della reale titolarità delle quote;
  - individuato dal ricorrente il *fumus boni iuris* nella circostanza che la moglie sia intestataria fiduciaria delle quote in questione, il *periculum in mora* viene ravvisato nel rischio che nelle more del giudizio di merito  $\text{B}$  possa compiere atti di disposizione delle medesime quote o, comunque, atti di gestione che possano irrimediabilmente pregiudicare i diritti, amministrativi e patrimoniali, del ricorrente, quale effettivo titolare dell'intera partecipazione societaria ed altresì nella prospettata inerzia della Pancita rispetto ai doveri sociali;
  - il ricorso non è fondato, per le seguenti ragioni di diritto che si vanno ad esporre;
  - l'intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria "integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario" (v. Cass. 6.5.2005 n. 9402; cfr. Cass. 27.11.1999 n. 13261, Cass. 16.11.2001 n. 14375, Cass. 2.5.2007 n. 10121, Cass. 8.5.2009 n. 10590), in quanto "l'intestazione

*Amorini*

- fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae" (v. Cass. 2.4.2009 n. 8024);
- in effetti, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, "l'acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altra (il vero e proprio "pactum fiduciae"), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto" (v. Cass. 10.5.2010 n. 11314; cfr. Cass. 9.5.2011 n. 10163);
  - sul fondamento di tali principi non si può ritenere pertanto che vi sia contestazione in ordine alla titolarità delle quote della Immobiliare Eberle in quanto l'instestazione fiduciaria della partecipazione societaria è un'instestazione reale e non apparente; ne discende che l'..... B....., quale instestataria fiduciaria delle quote di ..... C....., è l'effettiva titolare della partecipazione, seppure con obblighi fiduciari verso il fiduciante;
  - il difetto di *funus boni iuris*, per quanto sopra esposto, rende superfluo l'esame del requisito del *periculum in mora*;
  - le spese di lite, liquidate in via forfetaria come in dispositivo, in difetto di nota spese, seguono la soccombenza del ricorrente;

• visti gli artt. 670, 669 *ter* c.p.c.;

**rigetta**

l'istanza di sequestro giudiziario;

condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali.

Si allega al verbale d'udienza e si comunici

Venezia, 8 giugno 2013

**IL GIUDICE**

*Dott.ssa Gabriella Zenon*

*Gabriella Zenon*

